

COMUNE DI SEGRATE

(Provincia di Milano)

STATUTO COMUNALE

(Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'11 dicembre 1998 e 11 febbraio 1999 con deliberazioni nn. 97 e 16

Esecutivo con provvedimento dell'O.RE.CO del 24 febbraio 1999 – n. 24))

Aggiornato con delibera RCC n. 41 del 23.03.2000

Aggiornato con delibera C.C. n. 133 del 29.10.2002 (artt.: 15,17,19,20,24,27,28 e 30)

Aggiornato con delibera C.C. n. 50 del 16.7.2007

(artt. 15, 18, 21, 22, 36, 39, 58, 62, 65, 75, 78, 81, 82, 95, 99, 106, 107 e 108)

PREAMBOLO	5
<hr/>	
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	6
<hr/>	
ART. 1 - COMUNE	6
ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI	6
ART. 3 - ELEMENTI DISTINTIVI	6
ART. 4 - FINALITÀ	7
ART. 5 - FUNZIONI	7
ART. 6 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITÀ	8
ART. 7 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA SICUREZZA SOCIALE.	8
ART. 8 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL CAMPO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	9
ART. 9 - FUNZIONE DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, E DI EDILIZIA PUBBLICA.	10
ART. 10 - FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DELL'AMBIENTE.	10
ART. 11 - ALBO PRETORIO	
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	10
<hr/>	
CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI	11
<hr/>	
ART. 12 - ORGANI	11
<hr/>	
CAPO II CONSIGLIO COMUNALE	11
<hr/>	
ART. 13 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI.	11
ART. 14 - DURATA IN CARICA	11
ART. 15 - CONSIGLIERI COMUNALI	12
ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI	13
ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	13
ART. 18 - REGOLAMENTI COMUNALI	15
ART. 19 - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI	15
ART. 20 - COMMISSIONI SPECIALI	15
ART. 21 - SESSIONI DEL CONSIGLIO	16
ART. 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E ORDINE DEL GIORNO	16
ART. 23 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI - PRIMA ADUNANZA	16
ART. 24 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	17
ART. 25 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI	17
ART. 26 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	17
ART. 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	18
ART. 28 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	19
ART. 29 - VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	19
ART. 30 - VERBALIZZAZIONE	19
ART. 31 - PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI	19
ART. 32	20
<hr/>	
CAPO III GIUNTA COMUNALE E SINDACO	20

ART. 33 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA	20
ART. 34 - LA GIUNTA COMUNALE	20
ART. 35 - LINEE PROGRAMMATICHE	20
ART. 36 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA	20
ART. 37 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA	21
ART. 38 - MOZIONE DI SFIDUCIA	21
ART. 39 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA	21
ART. 40 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	22
ART. 41 - COMPETENZE DELLA GIUNTA	22
ART. 42 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA	23
ART. 43 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA	23
ART. 44 - SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE	23
ART. 45 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	23
ART. 46 - DELEGAZIONI DEL SINDACO	24
ART. 47 - POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO	24
ART. 48 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO	25
<u>TITOLO III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE</u>	25
<u>CAPO I ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - ORGANI</u>	25
ART. 49 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	25
ART. 50 - ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE	26
ART. 51 - FUNZIONI PROPRIE	26
<u>CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</u>	28
ART. 52 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	28
ART. 53 - ASSOCIAZIONI	28
ART. 54 - CONSULTE COMUNALI	28
ART. 55 - RIUNIONI E ASSEMBLEE	28
ART. 56 - CONSULTAZIONI	29
ART. 57 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	29
ART. 58 - REFERENDUM	29
ART. 59 - AZIONE POPOLARE	31
ART. 60 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	31
ART. 61 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	31
<u>CAPO III DIFENSORE CIVICO</u>	32
ART. 62 - ISTITUZIONE	32
ART. 63 - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	32
ART. 64 - DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO	32
ART. 65 - FUNZIONI	32
ART. 66 - RAPPORTI CON GLI ORGANI	33
ART. 67 - MODALITÀ DEL FUNZIONAMENTO.	33
<u>TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</u>	33
ART. 68 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	33

<u>CAPO I SERVIZI</u>	33
ART. 69 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	33
ART. 70 - GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI	34
ART. 71 - LA CONCESSIONE A TERZI	34
ART. 72 - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI	35
<u>CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA - CONFERENZE DI SERVIZI</u>	36
ART. 73 - CONVENZIONI	36
ART. 74 - CONSORZI	36
ART. 75 - ACCORDI DI PROGRAMMA - CONFERENZE DI SERVIZI	36
<u>TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE</u>	37
<u>CAPO I ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI</u>	37
ART. 76 - ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI	37
ART. 77 - UFFICI COMUNALI	37
ART. 78 - NORME DI ORGANIZZAZIONE	37
<u>CAPO II SEGRETARIO COMUNALE E DIREZIONE GENERALE</u>	38
ART. 79 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO	38
ART. 80 - VICESEGRETARIO	39
ART. 81 - DIRETTORE GENERALE	39
ART. 82 - DIRIGENZA	40
ART. 83 - COMPITI DEI DIRIGENTI	40
ART. 84 - DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE	42
ART. 85 - CONFERENZA DEI DIRIGENTI	42
ART. 86 - INCARICHI DI DIRIGENZA	42
ART. 87 - COLLABORAZIONI ESTERNE	43
<u>TITOLO VI RESPONSABILITA'</u>	43
ART. 88 - RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE	43
ART. 89 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	43
ART. 90 - RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI	44
ART. 91 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ	44
ART. 92 - PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI	44
<u>TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'</u>	44
<u>CAPO I PRINCIPI GENERALI</u>	44
ART. 93 - ORDINAMENTO	44

ART. 94 - ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE	45
ART. 95 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI	45
CAPO II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	46
ART. 96 - IL BILANCIO	46
ART. 97 - IL CONTO CONSUNTIVO	46
ART. 98 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE	47
ART. 99 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	47
ART. 100 - TESORERIA	47
ART. 101 - PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI.	48
ART. 102 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE	48
TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI	48
ART. 103 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE	48
ART. 104 - INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI.	49
ART. 105 - PARERI OBBLIGATORI	49
ART. 106 - MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO	49
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	49
ART. 107 - NORME TRANSITORIE	49
ART. 108 - ENTRATA IN VIGORE	49

PREAMBOLO

Il Comune di Segrate, nell'ambito dei principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Costituzione Italiana e dell'Ordinamento Istituzionale della Regione Lombardia e del principio di sussidiarietà è espressione della libera organizzazione dei suoi cittadini che, sulla base dei principi di corresponsabilità e democrazia, concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di libertà di impresa, di solidarietà ed uguaglianza, nella garanzia dell'esistenza di pari opportunità per tutti a godere ed usare paritariamente dei servizi e dei beni da esso erogati.

A tal fine il Comune di Segrate: ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, il benessere fisico e psicologico, improntando le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza ed assicurando l'accessibilità agli atti.

Informa inoltre le proprie azioni alla tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente, ricercando e promuovendo ogni idonea soluzione collaborativa con altri Enti territoriali ed organi elettivi. Pone al centro della propria azione amministrativa le problematiche ambientali e le interazioni sociali presenti all'interno della Comunità.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune

Individuazione

Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione (artt. 5 - 114 - 128), dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale (firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con Legge 30 dicembre 1989, n. 439), dalle Leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali,

I CITTADINI

residenti o stabilmente dimoranti nel territorio formano la Comunità ordinata in Ente Autonomo denominato "Comune di Segrate".

Art. 2 - Elementi costitutivi

Elementi costitutivi sono:

1. Il Territorio: è costituito dalla parte del suolo nazionale come delimitato dal piano topografico ai sensi della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, al quale saranno sottoposti atti e documenti in caso di eventuali variazioni per conseguente aggiornamento. La sua superficie è di kmq 17,42.

2. Il Comune è costituito dai seguenti quartieri:

Segrate (capoluogo), Rovagnasco, Villaggio Ambrosiano, Milano Due, Lavanderie, Redeceso, Novegro, S. Felice, Tregarezzo.

3. I Cittadini che hanno la residenza o la dimora abituale nell'ambito del territorio comunale.

4. Il Patrimonio: è costituito dai beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisiti e/o acquisibili, come da appositi inventari.

Art. 3 - Elementi distintivi

1. Il Comune di Segrate si fregia del nome di Città riconosciuto con decreto Presidente della Repubblica del 23 giugno 1989. Ha come segno distintivo della personalità giuridica:

a) lo stemma riconosciuto con D.P.R. del 11 ottobre 1965 ed inserito nel Libro Araldico: d'azzurro, al semivolo d'aquila posto in cuore, accostato da un bisante d'oro e da un'ape dello stesso dal volo spiegato posto nei cantoni del capo e da un corso d'acqua al naturale, ondato d'argento, posto in fascia sulla punta. Ornamenti esteriori da Comune;

b) il gonfalone riconosciuto con D.P.R. del 11 ottobre 1965: drappo partito, di giallo e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Segrate. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, osservando le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Gli abusi saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti.

Art. 4 - Finalità

1. Il Comune, Ente espressione della Comunità locale:

- a) cura unitariamente gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della stessa;
- b) garantisce la partecipazione dei cittadini e loro Associazioni alle scelte politico-amministrative senza distinzioni di credo, opinione politica, sesso, condizione sociale, nazionalità o razza nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- c) favorisce l'integrazione degli stranieri nella comunità locale purché in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma:

- a) conforma la propria attività amministrativa ai principi di autonomia, programmazione, cooperazione, solidarietà, imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, decentramento, efficienza, economicità e, quindi, di buon governo della cosa pubblica;
- b) esercita le funzioni proprie e quelle delegate con le finalità di cui al precedente punto a);
- c) esercita ogni potere attribuitogli dall'ordinamento vigente per promuovere il benessere della Comunità amministrata, con particolare riguardo ai ceti sociali più disagiati;
- d) istituisce organi, uffici o servizi che, nel rispetto di principi fondamentali di buon andamento della Pubblica Amministrazione ed imparzialità, assicurino un corretto e paritario rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, singoli ed associati;
- e) esercita l'autonomia impositiva e finanziaria operando nei limiti stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica in questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Art. 5 - Funzioni

1. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Le funzioni sono dirette:

- a) alla tutela della salute, assistenza e sicurezza sociale;
- b) alla promozione del diritto allo studio;
- c) alla tutela, valorizzazione, conservazione del patrimonio naturale, storico e artistico ed architettonico;
- d) alla promozione dei beni e delle attività culturali, dello sport e del tempo libero;
- e) al corretto assetto ed utilizzo del territorio;
- f) allo sviluppo economico;
- g) alla programmazione economico-sociale e territoriale;
- h) alla partecipazione, decentramento e cooperazione;

- i) alla istituzione e gestione di servizi pubblici;
- l) alla promozione del valore sociale del volontariato;
- m) alla promozione della cultura e delle tradizioni locali, nonché delle manifestazioni che valorizzano le attività economiche e favoriscono l'aggregazione sociale sul territorio di Segrate.

Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore della Sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, vigila e assume i conseguenti provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e per salvaguardare la loro salute da ogni forma di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico, ecc.)
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco concorda con i rappresentanti di altri Enti (Sindaci di Comuni limitrofi, Regione), nonché con le A.S.L., le azioni e gli interventi necessari a garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte. Il Comune promuove l'istituzione, d'intesa con la competente A.S.L., di ambulatori e consultori a salvaguardia della salute pubblica, assicurando, in particolare, tutela ed assistenza alla maternità ed infanzia, agli anziani, agli invalidi, ai malati terminali, ai tossicodipendenti, ai soggetti affetti da disagio psichico e a tutti i cittadini maggiormente esposti a rischio.
4. Promuove attività di prevenzione, informazione sanitaria e tutela ambientale presso le scuole e sul territorio.
5. Promuove inoltre, la tutela delle condizioni di salute, vita e dignità degli animali presenti sul territorio, adottando anche idonee azioni per reprimere il fenomeno dell'abbandono e risolvere il problema del randagismo.

Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della sicurezza sociale.

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di sicurezza sociale di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, il Consiglio Comunale delibera annualmente, su proposta della Giunta Comunale, programmi relativi ad interventi a favore delle categorie socialmente deboli e stabilisce apposite tariffe esonerando dal pagamento le persone prive di disponibilità finanziaria, sulla base del minimo sociale nazionale aggiornato annualmente.
3. Inoltre il Comune tutela i diritti dei portatori di handicap, dei disabili e degli invalidi, favorisce la loro integrazione sociale e/o lavorativa e ne garantisce, per quanto gli compete, l'assistenza.
4. Il Comune anche d'intesa con l'A.S.L., elabora specifiche strategie di intervento sociale al fine di rimuovere, per quanto possibile, ogni impedimento al pieno sviluppo ed all'integrazione di ogni cittadino nel tessuto sociale. Inoltre, nell'ambito delle medesime politiche di intervento, attua idonee soluzioni atte a lenire le problematiche degli anziani in difficoltà favorendone il mantenimento nel loro ambiente familiare, l'assistenza domiciliare e centri diurni per evitare quanto possibile il ricovero in istituto. Collabora con l'A.S.L. per la cura ed il recupero dei cittadini in difficoltà.
5. Il Comune mette in atto adeguati strumenti per favorire l'integrazione degli stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, nella comunità locale.

6. Il Comune riconosce e valorizza le attività di volontariato e le loro associazioni presenti sul territorio, ne promuove la partecipazione alla programmazione e alle gestione di servizi di interesse collettivo.

Art. 8 - Funzioni del Comune nel campo del diritto allo studio.

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative al diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni e delle istituzioni scolastiche pubbliche o private, senza alcuna distinzione, ivi compresi gli Istituti Superiori ubicati nei comuni limitrofi cui accedono studenti residenti nel Comune di Segrate. Il Comune può inoltre provvedere, in forma diretta o indiretta, alla realizzazione di appositi corsi formativi di avviamento alla professione o di specializzazione, agendo anche d'intesa con le attività produttive presenti nel territorio.

Eventuali contributi possono essere riconosciuti ad enti o istituzioni private che svolgano sul territorio attività educative in carenza di quelle statali. Parimenti possono essere riconosciuti contributi a studenti capaci e meritevoli ancorché privi dei mezzi necessari al proseguimento degli studi.

Per quanto riguarda gli alunni disabili, il Comune favorisce la loro integrazione e fornisce, ove necessario e quando possibile, l'assistenza necessaria e servizi di trasporto idonei.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al primo comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione e programmazione regionale vigente.

Art. 9 - Funzione del Comune nel settore dello sviluppo economico e della pianificazione e gestione del territorio, e di edilizia pubblica.

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) difesa della salute e qualità della vita;
- b) fiere e mercati;
- c) turismo ed industria alberghiera;
- d) agricoltura e parchi;
- e) urbanistica.

Gli strumenti di pianificazione devono attuare un organico assetto del territorio, garantendone uno sviluppo equilibrato nel rispetto dei valori ambientali e salvaguardando le aree non ancora urbanizzate.

2. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

Art. 10 - Funzioni del Comune in materia di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

1. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente, coordinandosi con gli altri Enti preposti, secondo le rispettive competenze, avendo come fine la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio.

2. Il Comune garantisce, in sintonia con la legge in materia e in collaborazione con le strutture sovracomunali preposte, le attività di protezione civile. Formula il piano di protezione civile e promuove esercitazioni periodiche in relazione ai pericoli più significativi di disastri sul territorio.

Si dota delle strutture e delle attrezzature necessarie.

Art. 11 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Per consentire ai cittadini la conoscenza dei provvedimenti adottati, un estratto degli stessi verrà inoltre affisso in appositi spazi collocati all'esterno degli Uffici Comunali.

2. Il Segretario Comunale, assistito dal Messo Comunale, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 12 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 13 - Elezione, composizione e pubblicazione delle spese elettorali.

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla Legge.
2. Assieme all'avviso di convocazione del Consiglio comunale antecedente la proclamazione di elezione di ogni Consigliere, la Segreteria degli affari generali gli invia copia riassuntiva delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità. Il Consigliere deve prenderne atto e firmare un'apposita dichiarazione di presa visione ed impegno ad autodenunciarsi qualora nel corso del mandato dovesse incorrere in una delle cause contemplate dalla normativa. Tale dichiarazione deve essere consegnata dal Consigliere al Segretario comunale prima della votazione di proclamazione dell'elezione. Qualora entro tale termine il Consigliere non abbia ancora ottemperato al deposito, il segretario ne dà comunicazione al Consiglio prima della votazione. Il Consiglio, comunque, procede alla votazione assegnando però un termine perentorio per il deposito di ulteriori 10 giorni. Se trascorso tale termine il Consigliere dovesse essere ancora inadempiente, il Presidente del Consiglio instruirà d'ufficio la procedura di incompatibilità.
3. Entro 90 giorni dal termine della campagna elettorale, i rappresentanti delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione, il Sindaco ed i candidati non eletti alla carica di sindaco, devono rendere il conto delle spese effettivamente sostenute depositandole presso la Segreteria del Comune. I rendiconti saranno esposti all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito.

Art. 14 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio viene sciolto:
 - a) per atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico o per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
 - c) per dimissioni contestuali o contemporanee della metà più uno dei membri assegnati, non

computando, a tal fine, il Sindaco;

- d) per riduzione dell'organo assembleare quando si verifichi l'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
- e) quando non siano approvati nei termini gli atti di bilancio;
- f) per tutte le altre cause previste dalla legge.

2. Salvo i casi di scioglimento anticipato, tutti i Consiglieri rimangono in carica sino alla elezione dei successori. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali, il Consiglio Comunale potrà adottare solo gli atti improrogabili, il cui ritardo determinerebbe grave pregiudizio all'Ente.

Art. 15 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità locale.

Essi non sono soggetti a vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni politiche espresse nell'esercizio delle loro funzioni, fatte salve le norme di Legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, Aziende o Società, Istituzioni e Consorzi dipendenti o controllati dal Comune o dallo stesso partecipanti, tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di visionare e avere copia di atti e documenti, ancorché di natura preparatoria, epistolare od istruttoria, fatte salve le limitazioni di legge, nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni di legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla determinazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Ai fini del proprio mandato e fatte salve le norme superiori ed eventuali disposizioni in deroga, è diritto di tutti i consiglieri la possibilità di accedere, senza limitazione alcuna, ad ogni parte del territorio comunale comprese tutte le strutture e gli uffici del Comune. Il Comune, inoltre, garantisce la fornitura gratuita di tutti i servizi e gli spazi necessari ai consiglieri per l'espletamento del loro mandato.

8.

a) Ai Consiglieri comunali spetta un'indennità di funzione, ai sensi della L. 265/99, art. 23; il regime di tale indennità è disciplinato dal regolamento;

b) l'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) è determinato, nei limiti previsti dalla legge, dal Consiglio Comunale.

9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti previsti dalla legge, sono determinate dal Consiglio Comunale.

10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il patrocinio gratuito in sede processuale ai Consiglieri Comunali e Circostrizionali, agli Assessori ed al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia

conflitto d'interesse con l'Ente. Qualora vengano accertati, con sentenza passata in giudicato, dolo o colpa grave, il Comune opererà su di essi la rivalsa nei termini previsti dalla legge.

11. I Consiglieri Comunali, in ossequio al mandato loro conferito dai cittadini, hanno il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

12.

a) il Consiglio comunale dichiara decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo risultino assenti a tre sedute consecutive o al 30% delle sedute di consiglio convocate nel corso del semestre solare. E' compito del Presidente del Consiglio effettuare le necessarie verifiche.

b) Qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere interessato che convocherà il Consiglio comunale con iscritto all'ordine del giorno la proposta di decadenza, invitando a produrre le necessarie giustificazioni. Il Consiglio comunale verrà convocato non prima di dieci giorni dalla notifica della comunicazione al Consigliere.

c) Il Consiglio comunale preso atto delle giustificazioni prodotte e ascoltato in sede di discussione il Consigliere interessato vota la decadenza.

13. Ulteriori prerogative dei consiglieri sono specificate nell'apposito regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono a norma di regolamento in Gruppi Consiliari.

2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capo Gruppo nella prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione è Capo Gruppo il più anziano di ciascun gruppo.

3. La conferenza dei Capi Gruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore ed ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il regolamento predetto definisce le altre competenze della conferenza dei Capi Gruppo, ne determina il funzionamento precisando i rapporti con il Sindaco che ne è membro di diritto e con le commissioni consiliari.

5. I Gruppi Consiliari devono essere messi in grado di svolgere agevolmente le loro funzioni ed essere dotati di strutture e mezzi idonei.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che esprime ed esercita la rappresentanza diretta dell'intera Comunità locale.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le minoranze devono essere garantire nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica nel Comune. Il regolamento ne disciplina le forme.

4. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge. In particolare il Consiglio Comunale

adotta i seguenti atti:

- a) gli statuti dell'Ente, di Aziende speciali, i regolamenti, gli indirizzi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni con altri Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrattazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ai sensi dell'art. 1, c. 89 della Legge 549/95 e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

5. Il Consiglio attua l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della Finanza Pubblica.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al presente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

8. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti e controllati. Provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.

9. Il Consiglio dà indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione amministrativa, dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, con la possibilità di verifica sull'applicazione.

10. Il consiglio emana gli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

11. Il Consiglio può deliberare su questioni urgenti di carattere generale, anche non iscritte

all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 18 - Regolamenti Comunali

1. I regolamenti, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli, secondo quanto previsto dalle leggi, costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. L'iniziativa per l'adozione o modifica dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alle commissioni e alla Giunta comunale.
3. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, sono di competenza della Giunta.
4. I regolamenti:
 - a) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - b) non possono avere efficacia retroattiva;
 - c) non sono abrogati che da regolamenti successivi per dichiarazione espressa dall'Organo Competente o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa delibera di approvazione, in conformità alla normativa vigente.

Art. 19 - Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio istituisce, nel suo seno, Commissioni Consultive permanenti composte con criterio proporzionale.
2. Le modalità di voto, di nomina, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni, sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori e i capigruppo hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente - in seduta pubblica - gli oggetti di deliberazione del Consiglio Comunale ed esprimono su di essi il proprio parere, che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento nelle proprie riunioni del Sindaco, dei membri della Giunta, dei Dirigenti i settori, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 20 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce, assegnandone la presidenza alle minoranze:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli Uffici del Comune, di Enti di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od

a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di Inchiesta.

Le richieste devono essere motivate.

La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art. 21 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, ovvero su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune o su iniziativa degli Organi di Controllo.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio e ordine del giorno

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, cui compete la scelta del giorno dell'adunanza e la definizione dell'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno dei lavori è pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso ai Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza, per le adunanze di seconda convocazione e per gli argomenti urgenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

4. Il Consiglio si riunisce, altresì su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 23 - Convocazione dei Consiglieri - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende: la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e l'approvazione degli indirizzi Generali di Governo, la comunicazione di nomina della Giunta, la comunicazione di designazione dei Capi Gruppo e l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Tale adunanza deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La prima seduta, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione

del Presidente dell'assemblea, come previsto dallo Statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata con i criteri di cui all'art. 27, occupa il posto immediatamente successivo.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative di incompatibilità si discute.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente dagli artt. 29 e 30 del presente Statuto.

5. Nella stessa seduta si procede all'eventuale surrogazione dei Consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dalla carica.

Art. 24 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei membri assegnati al Consiglio (16) e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente seduta – di prima convocazione – dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso. La seduta è valida se interviene almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati (10) escluso il Sindaco.

3. La seconda convocazione avrà luogo entro i 10 giorni successivi, salvo che particolari ragioni impediscano il rispetto del predetto termine o entro i termini più brevi di scadenza per l'adozione dell'atto e con le eccezioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 25 - Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali, Enti ed Istituzioni dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio e di interesse, liti, contabilità ed impieghi dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Al fine di favorire la partecipazione di cittadini verrà data la massima divulgazione con gli strumenti ritenuti più idonei e un congruo numero di manifesti con l'Ordine del Giorno affissi negli appositi spazi ubicati in ogni quartiere. Comunicazione verrà inviata ai Presidenti di Circoscrizione.

Art. 27 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i membri del Consiglio nella prima seduta, con le maggioranze previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Nella stessa seduta, dopo l'avvenuta elezione del Presidente, vengono eletti 2 Vice Presidenti, che assieme al Presidente, formano l'ufficio di Presidenza; la minoranza deve essere rappresentata.
3. Il Presidente del Consiglio e/o ciascuno dei Vicepresidenti cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno undici Consiglieri e votata da almeno sedici Consiglieri.

Art. 28 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale:

1. Convoca e dirige i lavori e le attività di consiglio, predispone l'ordine del giorno del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco, della Giunta, o dei Consiglieri Comunali, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo, secondo le norme previste dal presente Statuto.
2. Assicura una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio con modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3. Apre, dirige, coordina e conclude la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti dei Consiglieri e proclama la volontà consiliare.
4. E' investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi del regolamento e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
5. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza sentito il parere dei Capigruppo.
6. Nelle sedute pubbliche, può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordini.

Art. 29 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la presenza del numero minimo di membri del Consiglio stabilito dall'art. 24 e con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, ma sono comunque da calcolare fra i presenti al fine di stabilire la validità della seduta.
3. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 30 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune, o chi legalmente lo sostituisce, in caso di sua assenza e impedimento, partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio o chi per lui presiede l'adunanza.
2. Il resoconto consiste nella trascrizione integrale del nastro magnetico, sul quale è registrata la discussione relativa a ciascuna seduta. Qualora ciò non fosse possibile, il resoconto verrà redatto indicando i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, ed in tale ipotesi ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del resoconto e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il resoconto può darsi per letto.

Art. 31 - Pubblicazioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

Art. 32

1. Per le attività del Consiglio e dei Gruppi consiliari è istituito un apposito capitolo di bilancio la cui gestione compete al Presidente del Consiglio in accordo con la Conferenza dei Gapigruppo.

Capo III Giunta Comunale e Sindaco

Art. 33 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 34 - La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 35 – Linee programmatiche

1. Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori nei seguenti modi:
- a) entro 30 giorni dalla data della prima seduta consiliare il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - b) 30 giorni prima della data di presentazione del Bilancio consuntivo il Sindaco e gli Assessori presentano al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sul grado di realizzazione delle linee programmatiche;
 - c) 30 giorni prima della presentazione del Bilancio Preventivo, il Sindaco e gli Assessori presentano al Consiglio le proposte di modifica delle linee programmatiche;
 - d) i punti a), b), c) sono regolarmente iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale;
 - e) la definizione, le verifiche e le modifiche delle linee programmatiche sono inviate, contemporaneamente, alle Circoscrizioni.

Art. 36 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che presiede, e da un numero massimo di 10 (dieci) Assessori; in caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Al Sindaco, nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 37 - Durata in carica della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della Legge 10 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta.

Art. 38 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio, non computando, a tal fine, il Sindaco.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 39 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.

Le dimissioni sono presentate al Sindaco che provvederà alla relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 40 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzione consultiva, redige il verbale dell'adunanza, che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede la seduta curandone la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 41 - Competenze della Giunta

1. Alla Giunta spetta:
 - a) compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, e, nell'ipotesi in cui venisse nominato, del Direttore Generale;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il Bilancio preventivo corredato dal parere dei Consigli di Circoscrizione e la relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) presentare il Conto Consuntivo al Consiglio Comunale, con le modalità di cui al punto a) ed ai sensi di legge;
 - c) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, acquisendo i pareri dei Consigli di Circoscrizione per quanto di competenza;
 - d) adottare i regolamenti di propria competenza e predisporre le bozze per quelli da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
 - e) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 42 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere adeguatamente motivata e tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, può adottare i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 43 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge, nonché immesse nei circuiti informatici e telematici.
Le stesse devono essere inviate, inoltre, sia in elenco che in testo, ai capigruppo consiliari e, solo in elenco, ai Presidenti di Circoscrizione.

Art. 44 - Sindaco Organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, organo responsabile e Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.
3. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 45 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione e organo responsabile:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti a ciascun Assessore, in relazione agli incarichi conferiti ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 44;
 - c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, avvalendosi a tal fine del Segretario Generale e controlla, con l'ausilio del Direttore Generale, ove nominato, che i dirigenti dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - e) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti

vigenti in materia;

g) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h) sovrintende a tutti gli Uffici e Istituti Comunali;

i) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare in caso di procedimento penale a carico dei dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza;

l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari stabiliti.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 46 - Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vicesindaco. In assenza o impedimento di entrambi delega un Assessore a sostituirlo.

2. Il Sindaco, al fine di assicurare un più efficace e puntuale esercizio dell'attività di indirizzo e controllo riservatagli dalla legge, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento di incarico o delega, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ad ogni Assessore.

3. Nel rilascio degli incarichi o delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione Amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Le delegazioni o gli incarichi di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Nell'esercizio delle attività delegate o degli incarichi gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 86 e seguenti del presente Statuto.

6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri che abbiano particolare conoscenza ed esperienza per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza. Tale incarico è rilasciato per attività specifiche o progetti finalizzati esclusi in ogni caso atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi.

Il Consiglio prende atto dal provvedimento del Sindaco.

Art. 47 - Potere di Ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della Legge 24 novembre 1981 n.

689 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere e connessa responsabilità di emanare ordinanze, compete al Vicesindaco oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ad un Assessore delegato.

Art. 48 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, al Presidente del Consiglio Circostrizionale, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

TITOLO III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Capo I Articolazione territoriale - Organi

Art. 49 - Articolazione territoriale

1. Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alle loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento: organismi di partecipazione, di consultazione e di esercizio delle funzioni delegate

dal Comune.

Il numero ed i confini delle circoscrizioni, le attribuzioni dei Consigli di Circoscrizione, nonché il numero dei loro componenti, sono definiti dal regolamento.

2. I Consigli di circoscrizione devono essere dotati di sedi idonee.

3. Per il loro funzionamento devono essere previsti, nel bilancio comunale, apposite adeguate risorse di bilancio.

Art. 50 - Organi della Circoscrizione

1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio Circoscrizionale ed il Presidente.

2. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E' eletto a suffragio universale, con metodo proporzionale, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali comprese nel corrispondente territorio. Le norme per l'elezione sono inserite in apposito regolamento.

3. Il Consiglio Circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle eventualmente delegate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

5. I Consigli Circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio Comunale determinano il rinnovo anche dei Consigli Circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

7. Il consiglio di circoscrizione è sciolto dal Sindaco quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti o per le altre cause previste per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Le modalità per l'esercizio provvisorio e per la convocazione delle elezioni sono previste dal regolamento.

8. I Consiglieri di Circoscrizione hanno diritto di accesso agli atti del Comune, con le modalità previste per i Consiglieri Comunali.

Art. 51 - Funzioni proprie

1. Il Consiglio Circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente Statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'Amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Collabora all'attività del Comune, quale rappresentanza eletta dalla circoscrizione, con proprie iniziative propositive.

2. Il Consiglio circoscrizionale:

a) esprime i pareri previsti dalla legge e quelli richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento;

b) promuove consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza della circoscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento delle Circoscrizioni;

c) concorre ad organizzare la consultazione dei cittadini su temi e materie decisi dal Consiglio Comunale e relativi alla circoscrizione;

d) concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della circoscrizione, delle consultazioni e dei referendum consultivi rivolti a tutti i cittadini del Comune;

- e) propone gli impieghi prioritari delle risorse finanziarie destinate alla circoscrizione;
- f) approva annualmente e trasmette al Consiglio Comunale una relazione sull'attività del Consiglio Circoscrizionale.

CAPO II

Istituti di partecipazione

Art. 52 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine, favorisce e valorizza il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce, anche d'intesa con i Consigli di Circoscrizione:
 - a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona su problemi di rilevante interesse;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 53 - Associazioni

1. E' istituito l'albo delle associazioni no-profit cui potranno essere iscritte, a loro richiesta, le libere forme associative, cooperative di utilità sociale, gruppi di volontariato, istituzioni assistenziali, culturali, sportive ed educative senza discriminazione di natura politica, sociale, religiosa, o etnica, che esercitano la loro attività nel territorio di Segrate o in favore dei cittadini di Segrate.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione prevede forme, modi e tempi di consultazione delle associazioni, iscritte all'Albo di cui al comma 1, nella loro totalità o per settori di intervento e disciplina i rapporti delle forme associative, territoriali e non, con il Comune.

Art. 54 - Consulte Comunali

1. Sono istituite consulte comunali quali strumenti di partecipazione dei cittadini singoli e associati, della collettività locale, all'Amministrazione del Comune.
2. Le consulte sono organizzate per materie e svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività propria degli organi collegiali istituzionali.
3. Il regolamento disciplina modalità di composizione, numero, durata, attività e funzioni che le stesse potranno svolgere.

Art. 55 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi o organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, ambientali, sportive, ricreative, ecc.

2. L'Amministrazione Comunale ed i Consigli di Circoscrizione ne facilitano l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi costituzionali, che ne facciano richiesta, le sedi, le strutture e spazi idonei.
3. Le funzioni previste dai precedenti commi sono stabilite da apposito regolamento comunale.

Art. 56 - Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su proposta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini o comunque degli utenti dei servizi comunali, nella loro generalità o anche per categorie sociali, su provvedimenti di loro interesse, nelle forme previste dall'apposito regolamento.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da organismi esterni all'Ente e a loro spese.
4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini non iscritti nelle liste elettorali.
5. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, sia con l'uso di questionari o con altri mezzi ritenuti idonei.
6. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati delle consultazioni che trasmette al Sindaco, e al Presidente del Consiglio Comunale, i quali li comunicano al Consiglio Comunale per le valutazioni conseguenti.

Art. 57 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale o al Consiglio di Circoscrizione su problemi di rilevanza cittadina, secondo le rispettive competenze.
2. Le istanze sono indirizzate al Sindaco e vanno presentate al protocollo generale. Gli Organi competenti sono tenuti a dare risposta scritta entro 30 giorni dalla data del protocollo. Se di competenza del Consiglio Comunale il termine è esteso a 60 giorni.
3. Le petizioni indirizzate al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed ai Consigli di Circoscrizione vanno presentati al Protocollo generale. Gli organi competenti sono tenuti ad esaminarle e ad assumere le relative decisioni entro il termine massimo di 60 giorni.
4. I cittadini possono presentare, con le modalità previste dal regolamento, al Consiglio Comunale proposte di deliberazioni su argomenti di particolare interesse di competenza del Consiglio stesso tranne che sulle materie espressamente escluse dal regolamento. Il Consiglio delibera entro il termine massimo di 60 giorni.
5. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da un numero di elettori superiore a 300.

Art. 58 - Referendum

1. Il referendum è istituito volto a concretizzare il rapporto tra i cittadini e gli Organi del Comune. Termini, modalità, tempi e norme per la sua celebrazione sono stabiliti da apposito regolamento.
2. I referendum possono essere di natura abrogativa, consultiva, deliberativa.
3. Con il referendum, i cittadini sono chiamati ad esprimere, sul tema o sui temi proposti, la propria valutazione anche per orientare l'azione amministrativa degli organi competenti.

4. Con il referendum i cittadini sono chiamati:

a) a pronunciarsi in merito a programmi e/o progetti relativi all'attività dell'amministrazione ed al funzionamento del Comune;

b) ad esprimere, sul tema o sui temi proposti, la propria valutazione anche per orientare l'azione amministrativa degli organi competenti.

Il referendum può essere promosso anche sulle proposte popolari presentate ai sensi dell'art. 55, comma 4, del presente statuto.

5. Condizione preliminare e necessaria per l'ammissibilità del referendum è che l'oggetto del quesito sia chiaro, inequivocabile e ben definito nel contenuto.

6. Il referendum ha per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione delle materie elencate dal regolamento, non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.

7. Uno stesso quesito referendario può essere riproposto dopo almeno due anni dall'ultima consultazione.

8. Il referendum può essere richiesto da:

a) cittadini e/o loro associazioni; la richiesta sottoscritta da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali, al momento della richiesta, indicato nell'apposito regolamento, con firma autenticata, è presentata al protocollo generale e trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, che ne informa il Consiglio, al Sindaco e, insieme con le sottoscrizioni al Segretario Generale. Il Segretario Generale, nei 30 giorni dalla protocollazione, verifica la correttezza formale della richiesta, la sua ammissibilità per quanto attiene alla materia oggetto di proposta referendaria e redige il relativo parere di legittimità. Indi trasmette la documentazione, il proprio parere e la propria valutazione in ordine alla ammissibilità al Difensore Civico. Il Difensore Civico assegna ai promotori un termine perentorio - non inferiore a 90 giorni - entro il quale dovranno essere depositate presso la Segreteria del Comune le ulteriori firme di cittadini, fino al raggiungimento di un numero pari a 1.500, debitamente autenticate ai sensi di legge, pena l'automatica decadenza della richiesta. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta dovrà essere comunicata al primo firmatario al quale dovrà essere altresì notificata copia del provvedimento debitamente motivato;

b) Consigli Circoscrizionali; il numero di Consigli Circoscrizionali indicato nell'apposito regolamento, distintamente propongono, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, la richiesta di referendum e ne trasmettono copia alla Segreteria Generale del Comune, per l'inoltro al Presidente del Consiglio Comunale, che ne informa il Consiglio, al Sindaco e al Segretario Generale. Dalla data di ricevimento presso la Segreteria Generale del numero minimo di deliberazioni necessarie decorre il termine di 30 giorni per l'esame da parte del Segretario Comunale dal punto di vista dell'ammissibilità e per la redazione da parte di questi del relativo parere di legittimità. Il Segretario trasmette gli atti al Difensore Civico il quale delibera l'indizione del Referendum.

L'eventuale mancato accoglimento della richiesta dovrà essere comunicato ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali interessati, ai quali dovrà altresì essere notificata copia del provvedimento debitamente motivato.

c) Consiglio Comunale: la proposta di referendum viene formalizzata in apposita deliberazione che fissa i termini del quesito sul quale saranno chiamati a pronunciarsi i cittadini. La deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

9. Il referendum è indetto dal Sindaco entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale mediante avvisi al pubblico ed è celebrato entro novanta giorni dalla data di indizione, con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento. Il referendum è valido qualunque sia il numero dei cittadini iscritti alle liste elettorali che vi partecipano, ad eccezione dei referendum abrogativi di deliberazioni di Giunta e del Consiglio

comunale in cui per la validità è richiesto il quorum di partecipazione del 50% + 1. Il Consiglio Comunale prende atto, con proprio provvedimento, dell'esito della consultazione e ne demanda al Sindaco la pubblicazione che deve avvenire entro i successivi sessanta giorni.

10. Il Consiglio Comunale, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, può non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 59 - Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative secondo le leggi vigenti.

Art. 60 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 61 - Diritto di accesso e di informazione

1. Ai fini della trasparenza ed imparzialità della attività amministrativa, è garantito agli interessati, singoli ed associati, che abbiano interesse per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, degli Enti e Aziende da esso dipendenti e delle istituzioni, ancorché di natura preparatoria, epistolare od istruttoria, secondo quanto previsto in apposito regolamento comunale per i procedimenti amministrativi.

2. Il diritto di accesso è assicurato anche attraverso l'immissione degli atti di cui al precedente comma nei circuiti informatici e telematici.

3. Nell'apposito succitato regolamento è assicurato agli interessati, singoli od associati, anche con l'istituzione di apposito ufficio, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, in applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Il regolamento inoltre:

a) individua i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Capo III

Difensore civico

Art. 62 - Istituzione

1. Per offrire ai cittadini la possibilità di segnalare eventuali disfunzioni nella attività amministrativa è istituita la figura del Difensore Civico, dotata di apposito ufficio idoneamente attrezzato e tale da consentire, a garanzia dei diritti dei cittadini, la necessaria vigilanza a che siano rispettati i principi di buon andamento, imparzialità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa. Al Difensore Civico è riconosciuta altresì la facoltà di intervento contro eventuali disfunzioni accertate dal suo ufficio nell'azione di organi e/o uffici.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 63 - Elezione del difensore civico

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per prestigio, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
 2. La candidatura per concorrere alla elezione deve essere presentata nei termini e nelle forme previste dall'apposito bando.
 3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza di voti dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune. Per l'elezione e nomina del Difensore Civico il Consiglio Comunale è convocato, in sede di prima applicazione della norma, entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione del regolamento, mentre per nomine successive, entro novanta giorni dall'elezione del Sindaco. Se dopo due votazioni, in due diverse sedute, non si raggiunge il quorum richiesto, dalla terza seduta è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nuovamente per due sedute tale maggioranza non viene raggiunta, si provvede ad emettere un nuovo bando.
 4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.
 5. La carica di Difensore Civico non è compatibile con le cariche di Assessore e di Consigliere Comunale, Provinciale o Regionale, Deputato o Senatore.
- Il regolamento definisce gli ulteriori casi di ineleggibilità ed incompatibilità.
Il Difensore Civico non può, durante il suo mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

Art. 64 - Durata in carica del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica **quattro anni**, rinnovabili, e resta in carica fino alla nomina del successore.

Art. 65 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque abbia interesse, il Difensore Civico interviene, dopo istruttoria positiva, presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il

procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati e, comunque, nel rispetto dei termini di legge.

2. Il Difensore Civico ha accesso ai documenti presso il Comune e gli Enti di cui sopra nel rispetto delle norme vigenti, analogamente a quanto consentito alla Giunta ed al Sindaco.

3. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi e suggerisce mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 66 - Rapporti con gli organi

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, negligenze e irregolarità. Ha facoltà di formulare osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore Civico, su sua richiesta, viene ascoltato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

Art. 67 - Modalità del funzionamento.

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede ed i criteri di utilizzo del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita, d'intesa con il medesimo, con deliberazione della Giunta, con apposito capitolo di Bilancio.

2. Le modalità dell'esercizio della funzione saranno disciplinate dall'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 68 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e partecipazione per conseguire i fini determinati dalla legge e dallo Statuto. Essa è retta da criteri di economicità, efficacia e di pubblicità, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa.

2. Il Comune inoltre si ispira al principio della correttezza e della giustizia nella attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati, che svolgono attività a rilevanza sociale, secondo apposito regolamento.

3. Gli organi istituzionali del Comune, i dirigenti ed i dipendenti tutti secondo le rispettive competenze e responsabilità sono tenuti a provvedere, sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa e del regolamento sui procedimenti e sull'accesso agli atti.

Capo I Servizi

Art. 69 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 70 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione, dovranno essere indicati:

- a) eventuale onere annuale a carico del Comune;
- b) personale da assumere;
- c) quant'altro stabilito in termini, modalità ed entità dall'art. 3 D.P.R. 902/86.

3. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Consorzi, Aziende o Società, ne regola la finalità, l'organizzazione ed il funzionamento assicurando i necessari controlli perché le attività si svolgano secondo gli indirizzi fissati e conformemente ai criteri di efficienza, efficacia, ed economicità di gestione.

Art. 71 - La concessione a terzi

1. Il Comune può ricorrere alla gestione dei servizi pubblici mediante concessione quando:

- a) sia stata adeguatamente accertata la non opportunità di gestione ai sensi del precedente art. 68;
- b) difficoltà tecniche-organizzative e gestionali non consentano l'accorpamento ad altri servizi già gestiti tramite Azienda;
- c) non abbiano ad aversi negativi riflessi, di ogni ordine, sui fruitori dei servizi.

2. Nell'ipotesi di gestione dei servizi pubblici mediante concessione il Comune può esprimere la propria preferenza ad assicurare il servizio con associazioni di volontariato, società non profit o cooperative sociali a parità di economicità, di qualità nei riguardi degli utenti e di garanzia rispetto agli altri candidati concessionari.

3. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi rispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici e generali.

4. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso sistemi stabiliti dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, dal presente statuto e dal regolamento dei contratti, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti, di professionalità e correttezza, capacità organizzativa e gestionale tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli.

Art. 72 - Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) Per le Aziende, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, nominati dal Sindaco e il collegio dei Revisori dei Conti, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a 2 componenti, tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili;

per le Istituzioni, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco.

I presidenti ed i membri dei consigli di Amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa, per professionalità, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;

b) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami. Limitatamente alla sola istituzione, l'incarico di Direttore può essere affidato a dipendente comunale appartenente alla carriera direttiva o dirigenziale. Le funzioni connesse si aggiungono a quelle di dipendente comunale. Il regolamento prevede le modalità di designazione, nomina e quant'altro necessario, ivi compreso l'eventuale riconoscimento economico per prestazioni rese oltre le ore di ufficio.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento comunale. Entrambi si ispirano ai principi di cui all'art. 23, 4° comma, Legge 142/90.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni (art. 23, 7° comma, Legge 142/90).

Capo II

Forme associative e di cooperazione

Accordi di programma - Conferenze di servizi

Art. 73 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 74 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti consortili fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 75 - Accordi di programma - Conferenze di servizi

1. Gli accordi di programma e le conferenze di servizi sono disciplinati dalle norme di leggi vigenti in materia.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco ed è pubblicato sul B.U.R.L.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 616/77 sempre che vi sia l'assenso del Comune. Ove comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco alla stessa deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del Dlgs. 267/2000 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento.
6. Per la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, si rinvia all'art. 34 comma 7 del Dlgs. 267/2000.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Organizzazione uffici e servizi

Art. 76 - Organizzazione uffici e servizi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 77 - Uffici Comunali

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i dirigenti responsabili della gestione amministrativa degli interventi, coordinati dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'attribuzione degli incarichi di direzione, di settore, di sezione e di uffici, e la gestione del personale devono valorizzare la professionalità del dipendente evitando discriminazioni di carattere politico, religioso, di sesso, razza e opinione.

Art. 78 - Norme di organizzazione

1. Sono disciplinati con i regolamenti di organizzazione e comunque nel rispetto delle leggi e degli accordi collettivi nazionali, nonché dagli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale:

- a) i settori, le sezioni e gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale, che devono essere composte, da membri esperti, interni o esterni, in possesso di titolo di studio adeguati al posto messo a concorso. Dovrà essere stabilito altresì il tempo entro il quale le predette commissioni devono espletare le operazioni concorsuali;
- d) i criteri per la determinazione dei profili professionali e delle mansioni e compiti ad esse correlate;
- e) la dotazione organica, la sua consistenza e gli specifici profili professionali;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) la responsabilità dei dipendenti.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione con trasferimenti orizzontali nell'ambito dei contingenti complessivi previste dalla pianta organica del personale.
4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

CAPO II

Segretario Comunale e Direzione Generale

Art. 79 - Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e da questi dipende funzionalmente.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Ove non sia nominato il Direttore Generale, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi istituzionali.
5. Collabora, anche con l'espressione di pareri di legittimità, con gli organi del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Consigli di Circoscrizione), con il Direttore Generale e con i Dirigenti, anche con funzione propositiva.
6. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco o con il Presidente del Consiglio Comunale.
7. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dai regolamenti e eventualmente assegnate dal Sindaco. In tale ultimo caso nei limiti delle competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, con particolare riguardo a quello di Organizzazione, ad altri organi e soggetti. Tra dette funzioni assumono particolare rilievo le seguenti:
 - a) roga i contratti di cui l'Ente è parte con la sola esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge. Per atti contrattuali di particolare complessità la Giunta Comunale può autorizzare il conferimento d'incarico ad un notaio;
 - b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) adotta, di concerto con i Dirigenti e, se nominato, con il Direttore Generale, i provvedimenti

organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;

d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

e) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;

g) qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, quale primo responsabile e coordinatore dell'attività tecnico-burocratica del Comune, dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra aree, servizi ed uffici;

h) fino all'adozione del regolamento dei procedimenti e di accesso agli atti, ed in tutti i casi ivi non previsti, determina, per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il Settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e, in ipotesi di procedimenti che interessino più settori, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, cura che siano stati costituiti adeguati rapporti tra gli uffici interessati per garantire efficacia ed efficienza all'attività intersettoriale.

8. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 80 - Vicesegretario

1. Il Comune può avere un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i dirigenti in servizio in possesso dei requisiti uguali od analoghi a quelli previsti per il posto di Segretario dell'Ente.

Art. 81 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale. Provvede alla nomina sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

2. Il regolamento di organizzazione stabilisce i requisiti di alta professionalità ed esperienza per la nomina del Direttore Generale, da nominarsi, dopo apposita selezione, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento medesimo.

3. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio, assegna ai dirigenti gli obiettivi, ne coordina l'attività, predispone la proposta di P.E.G. da sottoporre alla Giunta Comunale.

L'azione del Direttore Generale si conforma alle direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza dell'attività dell'intera struttura.

Sono altresì di competenza del Direttore Generale gli ulteriori compiti previsti dall'art. 108 del Dlgs 267/2000.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti del Direttore Generale con gli organi di governo dell'Ente, il Segretario Generale, la Conferenza dei Dirigenti ed i Dirigenti.

5. Il contratto di lavoro del Direttore Generale è di natura privatistica. La sua durata non può

eccedere quella del mandato del Sindaco. In tutti i casi di interruzione anticipata del mandato e nell'ipotesi in cui il Direttore Generale non consegua gli obiettivi minimi predeterminati dalla Giunta, il contratto è risolto di diritto.

6. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 82 - Dirigenza

1. Il regolamento di organizzazione recepisce la norma di legge che disciplina lo stato giuridico dei Dirigenti prevedendone in particolare:

- a) le competenze;
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
- c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ovvero il Direttore Generale ed i Dirigenti;
- d) la durata dell'incarico che può essere conferito a tempo determinato.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai Dirigenti si deve osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spettano:

- agli Organi istituzionali i poteri di indirizzo e di controllo;
- ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Spetta agli Organi istituzionali, secondo le rispettive competenze, definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, attribuire le risorse per la loro realizzazione, impartire le conseguenti direttive generali, verificare, controllare l'iter e i relativi risultati. Al Direttore Generale e al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite. Nelle valutazioni delle predette responsabilità del personale dirigenziale, si dovrà tenere conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per il conseguimento degli obiettivi stessi.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del Dlgs. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi di lavoro nazionale e decentrati.

5. Lo "status" del Dirigente è incompatibile con ogni altra attività retribuita salvi i casi espressamente autorizzati dalla Giunta.

6. Il Sindaco esercita la funzione di raccordo tra attività degli Organi istituzionali e la gestione amministrativa e tecnica affinché concorrano rispettivamente all'identificazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Art. 83 - Compiti dei dirigenti

1. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.

2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) determinano i criteri dell'organizzazione degli uffici, sulla base dei principi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di organizzazione e dalle direttive del Sindaco, concertandoli con il Direttore Generale, se nominato, definendo in particolare l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo esame congiunto con il Direttore Generale, il Segretario Generale e il Sindaco e con le OO.SS. e/o R.S.U., in relazione alle esigenze funzionali della struttura e nel rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico determinati dal Sindaco;

b) seguono le liti, le contestazioni, le procedure esecutive e propongono le possibili soluzioni della vertenza al Sindaco;

c) individuano in base alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e ne coordinano le attività;

d) verificano e controllano le attività dei funzionari responsabili delle unità organizzative sottoposte, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

e) provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici e di ogni singolo dipendente. Irrogano al personale le sanzioni disciplinari fino alla censura e segnalano all'ufficio competente i fatti che costituiscono presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura. Per esigenze operative, o per situazione di esubero determinata dall'organo competente, possono proporre il trasferimento ad altro ufficio o il collocamento in mobilità, previo esame con le OO.SS. da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Ai dirigenti spetta inoltre:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Segretario Generale, ovvero al Direttore Generale se nominato, e questi al Sindaco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 84 - Direzione dell'organizzazione

1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente ed è diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.
2. Le sezioni sono strutture sotto ordinate al settore, dirette da funzionari qualificati nelle funzioni esercitate dalla struttura.
3. Gli uffici e i servizi costituiscono le unità organizzative di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente più qualificato.
4. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi, ovvero per situazioni eccezionali di carattere temporaneo, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione della Giunta Comunale, in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione della Giunta Comunale definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, incarica il dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare, nei limiti previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma e del progetto obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dipendente è disposto con provvedimento che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. L'eventuale trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Art. 85 - Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Comunale, ovvero, se nominato, dal Direttore Generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale dipendenti dal Comune. Nell'ipotesi in cui sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario Generale partecipa alla Conferenza dei Dirigenti, se richiesto, con funzione consultiva in materia giuridico-amministrativa. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 76.
2. Alla conferenza dei dirigenti possono partecipare i componenti della Giunta.
3. Il funzionamento della conferenza sarà disciplinato dal regolamento di organizzazione.

Art. 86 - Incarichi di dirigenza

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore alla percentuale prevista dalle disposizioni vigenti rispetto alla dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.
2. I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Art. 87 - Collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di collaborazione esterna sono conferiti dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale ad esperti di provata competenza per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Il provvedimento di incarico deve stabilire durata, oggetto e compenso della collaborazione di lavoro autonomo.

TITOLO VI RESPONSABILITA'

Art. 88 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Vicesegretario, il Dirigente o il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o indirettamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, o al Vicesegretario, ad un Dirigente o al responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 89 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune a seguito di provvedimento definitivo dell'Amministrazione Comunale abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione o dai dipendenti, si rivale agendo su questi ultimi a norma del precedente comma.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 90 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 91 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di estensibilità o inestensibilità agli eredi.

Art. 92 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario Comunale, il Direttore Generale ed il Dirigente rispondono in via amministrativa e contabile sull'istruttoria relativa alle proposte di deliberazione e sui pareri espressi ai sensi della normativa vigente.

2. Il Direttore Generale ed il dirigente sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

3. In caso di assenza o impedimento dette funzioni e relative responsabilità sono demandate ai soggetti individuati dal regolamento di organizzazione.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Capo I Principi generali

Art. 93 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare, sulla base di quanto previsto dalle norme di legge, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune, per determinati fini di interesse pubblico, può reperire le risorse economiche ricorrendo al mercato finanziario nel rispetto della legge e dello statuto.

Art. 94 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 95 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco, attraverso le strutture organizzative preposte, cura la tenuta e l'aggiornamento di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, ed il Dirigente Responsabile di Ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale sulla base di apposita relazione predisposta a cura del Dirigente del settore competente.

3. La concessione, ove non diversamente disposta dalla legge, avviene secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

4. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate per:

- a) copertura debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del Dlgs 267/2000
- b) ristabilimento equilibrio di bilancio (art. 193 Dlgs 267/2000);
- c) realizzazione di investimenti;
- d) ripiano di eventuali disavanzi di amministrazione.

5. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.
6. La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale dovrà fondarsi su criteri aziendalistici di conduzione economica. Gli alloggi di proprietà comunale destinati all'edilizia residenziale pubblica possono essere gestiti anche con previsione di assegnazione a riscatto e reinvestimento in edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata per favorire l'accesso dei cittadini - giovani coppie, anziani, sfrattati - al diritto all'abitazione secondo le modalità ed i requisiti richiesti da disposizioni statali e/o regionali.

Capo II

Programmazione finanziaria

Art. 96 - Il Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Con apposito regolamento saranno stabilite norme relative alla contabilità generale nonché alle verifiche periodiche di cassa e rendiconti trimestrali di competenza.
2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione in termini di competenza redatto dalla Giunta Comunale. E' deliberato quindi dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Bilancio è redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.
5. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione previsionale e programmatica che è redatta in maniera chiara ed esaustiva, per consentire ai Consiglieri, di decifrare agevolmente i numeri del Bilancio ed i programmi di governo.
6. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri assegnati.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. I bilanci di previsione di enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune ed in qualunque modo costituiti, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme al bilancio del Comune.

Art. 97 - Il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2. Il conto consuntivo relativo a ciascun esercizio è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, unitamente ai conti consuntivi di enti, istituzioni, aziende dipendenti

dal Comune.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 100 del presente Statuto.

Art. 98 - Attività contrattuale

1. Alle concessioni, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La procedura per scelta del contraente è determinata dalle leggi e dal regolamento dei contratti e deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 99 - Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del Dlgs 267/2000.

Risultano eletti coloro che appartenendo a ciascuna delle tre categorie previste dalla suddetta legge ottengono il maggior numero di voti. L'elezione ha luogo entro la scadenza del collegio in carica.

2. I Revisori, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità ed ineleggibilità, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del Dlgs 267/2000.

3. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, collabora con il Sindaco e con il Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Il Collegio dei Revisori propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità relative alla gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

5. Il regolamento per quanto non previsto dalla legge disciplina: i requisiti; l'organizzazione del Collegio; la trasmissione periodica al Collegio dei Revisori, da parte della Giunta Comunale, di relazioni aggiornate sul bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute e le residue modalità per l'espletamento dell'incarico.

Art. 100 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante una procedura ad evidenza pubblica, stabilita nel regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.L. 385/93.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e da convenzione.

Art. 101 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il piano delle opere pubbliche annuale ed il programma degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio triennale ed è diviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il piano delle opere pubbliche ed il programma degli investimenti comprendono l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento previsto, identificata separatamente, ove possibile, per ciascuna Circoscrizione, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il piano comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti, le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Il programma triennale degli investimenti viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

Art. 102 - Controllo economico della gestione

1. Il controllo di gestione di cui al D.Lgs. 29/93 è affidato ad una struttura operativa individuata dal regolamento di contabilità.

Tale struttura esegue con le procedure e le modalità fissate dal regolamento di contabilità operazioni di controllo economico-finanziario dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati, e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Le conclusioni dei predetti controlli sono fornite agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di legge per il riequilibrio della gestione.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 103 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale, tenuto conto altresì della definizione territoriale dell'Area Metropolitana.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 104 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune può esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 105 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 106 - Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4 del Dlgs 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere adottata contestualmente all'approvazione del nuovo.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 107 - Norme transitorie

1. Sino alla nomina del Difensore Civico, l'ammissibilità delle proposte di referendum di cui all'art. 56, comma 6, del presente statuto, è determinata dal Segretario Generale.

Art. 108 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all' Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
 2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
 3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio. Esso abroga ogni precedente Statuto.
 4. La mancanza di regolamenti previsti nello Statuto non sospende l'efficacia delle norme statutarie.
 5. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
-